

Procedimento	Descrizione breve	Rif. Normativi	Unità responsabile	Responsabile del procedimento	Responsabile provvedimento finale	Uffici per informazioni	Termine conclusione	Sostit. provv. con dichiar. interess. o silenzio-assenso	Strumenti tutela amministr.	Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia	Modalità pagamento	Moduli
Procedimento per le pubblicazioni di matrimonio	Procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio. E' prevista una fase istruttoria, con l'acquisizione della documentazione, e la pubblicazione vera e propria.	D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".  D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.  C.c. artt. 84 e seguenti.	Ufficio Servizi Demografici	Sig.ra Illenia Dal Prà	Sig.ra Teresa Todesco	Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici  Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale  Tel. 0424 818653  e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)	Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. In caso di matrimonio religioso, l'ufficio di Stato Civile, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.  Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio. In caso di necessità contattare l'ufficio di Stato Civile.		Ricorso al Tribunale - art. 95 Dpr 396/2000		Per l'atto di pubblicazione sono necessarie una o più marche da bollo da 16 euro.	Per ottenere informazioni relative ai moduli e al procedimento, contattare l'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653
Procedimento per il rilascio di certificati ed estratti di atto di stato civile	Procedimento per il rilascio dei certificati ed estratti degli atti di nascita, matrimonio e morte a chiunque ne abbia interesse.	Legge n. 183 del 12 novembre 2011.  D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".  D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la	Ufficio Servizi Demografici	Sig.ra Illenia Dal Prà	Sig.ra Teresa Todesco	Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici  Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale  Tel. 0424 818653  e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)	30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"		Ricorso al Tribunale - art. 95 Dpr 396/2000			Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653

		revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.									
Procedimento per il rilascio di copia integrale di atti di stato civile	Procedimento per il rilascio dei certificati ed estratti degli atti di nascita, matrimonio e morte a chiunque ne abbia interesse.	Legge n. 183 del 12 novembre 2011  D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  D.M. dell'Interno del 27 febbraio 2001, in GU n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"  D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative	Ufficio Servizi Demografici	Sig.ra Illenia Dal Prà	Sig.ra Teresa Todesco	Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici  Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZELINO Sede Comunale  Tel. 0424 818653  e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)	30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"		Ricorso al Tribunale - art. 95 Dpr 396/2000		Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653
Procedimento per il rilascio del libretto di famiglia internazionale	Procedimento per il rilascio del libretto di famiglia internazionale, documento che riporta gli eventi di stato civile (matrimonio, nascita figli, morte) che riguardano i componenti della famiglia. Su richiesta degli interessati, il libretto viene costantemente aggiornato secondo il mutare della situazione familiare.  <b>Descrizione e modalità</b> Il libretto di famiglia internazionale è un documento che riporta gli eventi di stato civile (matrimonio, nascita figli, morte) che riguardano i componenti della famiglia. Su richiesta degli interessati, il libretto viene costantemente aggiornato secondo il mutare della situazione familiare. <i>E' valido in Italia, Grecia, Lussemburgo e Turchia.</i> Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall'autorità competente, quindi può essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene.	D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.  L. n. 487 dell'8 luglio 1977 "Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974".	Ufficio Servizi Demografici	Sig.ra Illenia Dal Prà	Sig.ra Teresa Todesco	Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici  Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZELINO Sede Comunale  Tel. 0424 818653  e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)	Il libretto di famiglia internazionale si può ritirare tre giorni dopo la data di richiesta.		Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000	Il servizio è gratuito.	Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653

<p>Procedimento di trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio con rito religioso</p>	<p>Entro 5 giorni dalla celebrazione di matrimonio con rito religioso, il parroco o il ministro di culto celebrante deve presentare all'ufficio protocollo del Comune di Romano d'Ezzelino la richiesta di trascrizione nei registri di stato civile e l'atto di matrimonio.</p> <p><b>Descrizione</b> Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente. Solitamente, però, si celebra un unico <b>matrimonio concordatario</b>, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano. Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.</p> <p><b>Trascrizione</b> In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'ufficio protocollo del Comune di Romano d'Ezzelino. Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso. La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge. A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.</p>	<p>D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".</p> <p>D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative. L. n. 449 dell'11 agosto 1984, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".</p> <p>L. n. 516 del 22 novembre 1988 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno".</p> <p>L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane".</p> <p>R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".</p> <p>R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia".</p> <p>C.c. art. 84 e segg.</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Illenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici</p> <p>Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale</p> <p>Tel. 0424 818653</p> <p>e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"</p>		<p>Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000</p>		<p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653</p>
--	---	--	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	---	--	---	--	--

<p>Procedimento per la registrazione della scelta del regime patrimoniale dei coniugi</p>	<p>Procedimento che consente agli sposi, all'atto della celebrazione del matrimonio, di effettuare la scelta del regime patrimoniale.</p> <p><b>Descrizione e modalità</b> All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi, possono effettuare la scelta del regime patrimoniale.</p> <p><b>- MATRIMONIO CIVILE</b> La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile celebrante. Può riguardare la scelta di regime della separazione dei beni (art. 162 codice civile) oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 30 c. 1 L. 218/1995.</p> <p><b>- MATRIMONIO RELIGIOSO</b> La dichiarazione è resa al ministro di culto celebrante. In mancanza di alcuna dichiarazione il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 codice civile). Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzione matrimoniale con atto notarile in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso è il notaio che trasmette l'atto al comune per l'annotazione nell'atto di matrimonio).</p>	<p>D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".</p> <p>D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.</p> <p>Codice civile artt. 84 e seguenti</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Ilenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici</p> <p>Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale</p> <p>Tel. 0424 818653</p> <p>e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"</p>		<p>Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000</p>			<p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile.</p> <p>Telefono 0424 818653</p>
<p>Procedimento per trascrizione matrimonio con rito civile</p>	<p>Il procedimento prevede che l'ufficiale di stato civile, in occasione della celebrazione del matrimonio con rito civile, provveda alla stesura dell'atto di matrimonio negli appositi registri di stato civile.</p>	<p>Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili</p> <p>D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".</p> <p>D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.</p> <p>C.c. artt. 106 e seguenti.</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Ilenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici</p> <p>Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale</p> <p>Tel. 0424 818653</p> <p>e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>Il procedimento viene concluso in tempo reale.</p>		<p>Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000</p>			<p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile.</p> <p>Telefono 0424 818653</p>

<p>Procedimento per la concessione della cittadinanza italiana</p>	<p>Procedimento per la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri, legalmente residenti in Italia, in possesso di determinati requisiti.</p> <p>La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.</p> <p>La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.</p> <p>I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei casi sotto indicati.</p> <p><b>Cittadinanza italiana per stranieri residenti in Italia</b></p> <p>1. RICONOSCIMENTO A STRANIERO RESIDENTE, DISCENDENTE DA AVO ITALIANO (art. 1 legge 91/1992) Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.</p> <p>2. RICONOSCIMENTO DI STRANIERO MAGGIORENNE... (art. 2 legge 91/1992) Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza italiana.</p> <p>3. ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' PER STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4 legge 91/1992) Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.</p> <p>4. RICONOSCIMENTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 legge 91/1992) La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.</p> <p>5. RICONOSCIMENTO PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 legge 91/1992) La cittadinanza può essere concessa: - allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10</p>	<p>Legge del 5 febbraio 1992, n. 91</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Illenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici</p> <p>Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale</p> <p>Tel. 0424 818653</p> <p>e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"</p>		<p>Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000</p>			<p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653</p>
--	--	---	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	---	--	---	--	--	--

anni nel territorio italiano;  
- al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;  
- all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;  
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;  
- allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;  
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

Per la domanda di concessione della cittadinanza italiana per gli ultimi due casi sopra indicati (artt. 5 e 9 della legge n. 91, del 5 febbraio 1992: concessione per matrimonio, concessione per residenza), è necessario rivolgersi alla Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10 La Prefettura, nel caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata.

Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.

**Cittadinanza italiana in base a leggi speciali**

- Discendenti di cittadini residenti nel territorio di Trieste durante la II Guerra Mondiale- **Legge 124/2006**
- Discendenti di cittadini residenti nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia dopo la II Guerra Mondiale- **Legge 124/2006**

E' previsto l'acquisto della cittadinanza italiana per i connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e per i loro discendenti (Trattato di Osimo e Parigi).

<p>Procedimento per il ricevimento delle denunce di morte</p>	<p>Il procedimento prevede il ricevimento delle denunce di morte con le seguenti modalità:  1) per i decessi avvenuti in ospedale la denuncia di morte del direttore sanitario della struttura.  2) per i decessi avvenuti in case di cura private la denuncia di:  -direttore responsabile della struttura  3) per i decessi avvenuti in abitazione la denuncia di:  - uno dei congiunti;  - persona convivente con il defunto;  - un delegato;  - persona informata del decesso.  <b>Documentazione da presentare</b>  - Certificato necroscopico compilato dal medico necroscopico;  - scheda Istat compilata dal medico curante.</p>	<p>D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".  D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.  D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Illenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici  Via G. Giardino 1  36060 ROMANO D'EZZELINO  Sede Comunale  Tel. 0424 818653  e-mail  anagrafe@comune.romano.vi.it  Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata:  mail@pec.comune.romano.vi.it  (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"</p>		<p>Ricorso al Tribunale - artt. 95 e seguenti Dpr 396/2000</p>			<p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653</p>
<p>Procedimento per la definizione dell'esatta indicazione del nome nei certificati di stato civile ed anagrafe</p>	<p>Procedimento per consentire alla persona, il cui nome è indicato in modi diversi nei documenti amministrativi che la riguardano, di dichiarare come dev'essere indicato il proprio nome in tutti i certificati di stato civile e anagrafici. La competenza del procedimento è dell'ufficio dello stato civile del Comune in cui è stato registrato l'atto di nascita dell'interessato, formato prima del 20 marzo 2001. Non è possibile alterare l'ordine degli elementi onomastici che formano il nome.  <b>Come dev'essere indicato il nome in tutti i certificati di stato civile e anagrafici</b>  <b>Descrizione</b>  La persona, il cui nome è indicato in modi diversi nei documenti amministrativi che la riguardano, può dichiarare all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è stato registrato il suo atto di nascita, formato prima del 20 marzo 2001, come dev'essere indicato il nome in tutti i certificati di stato civile e anagrafici. Non si potrà comunque alterare l'ordine degli elementi onomastici che formano il nome (ad es. Maria Luisa Giovanna potrà scegliere di essere indicata come Maria, oppure come Maria Luisa o Maria Luisa Giovanna). L'unica ipotesi in cui è possibile non tenere in considerazione l'ordine dei nomi è quella in cui la</p>	<p>Legge n. 183 del 12 novembre 2011.  D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".  D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Illenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici  Via G. Giardino 1  36060 ROMANO D'EZZELINO  Sede Comunale  Tel. 0424 818653  e-mail  anagrafe@comune.romano.vi.it  Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata:  mail@pec.comune.romano.vi.it  (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni dalla data di richiesta</p>		<p>Ricorso al Tribunale - art. 95 Dpr 396/2000</p>	<p>Il servizio è gratuito</p>		<p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653</p>

	<p>persona dimostra, con produzione di documenti, di essere sempre stata identificata con quel nome (ad es. Maria Luisa Giovanna potrà dimostrare di essere conosciuta solo con il nome Giovanna).</p>										
<p>Procedimento per il ricevimento delle denunce di nascita</p>	<p>La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) viene resa dai genitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presso il comune di nascita</li> <li>- presso il centro di nascita</li> <li>- presso il comune di residenza dei genitori.</li> </ul> <p>Per le nascite dichiarate presso la struttura ospedaliera, il Direttore sanitario provvede all'invio al Servizio di Stato Civile.</p> <p><b>Modalità</b> La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>presso il comune di nascita:</b> entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);</li> <li>● <b>presso il centro di nascita:</b> entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni</li> </ul>	<p>D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".</p> <p>D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.</p> <p>D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"</p> <p>L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Illesia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici</p> <p>Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale</p> <p>Tel. 0424 818653</p> <p>e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"</p>	<p>Ricorso al Tribunale - art. 95 Dpr 396/2000</p>		<p>Per questo procedimento non è prevista specifica modulistica. Documentazione da presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documento di identità valido del dichiarante;</li> <li>- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.</li> </ul> <p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Stato Civile. Telefono 0424 818653</p>	



diversi;

- **presso il comune di residenza dei genitori:** soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.

**Figli legittimi e figli naturali riconosciuti**

Per i FIGLI LEGITTIMI la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.

Per i FIGLI NATURALI

RICONOSCIUTI, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

**Documentazione da presentare**

- Documento di identità valido del dichiarante;  
- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.

**Casi particolari**

- Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta al comune di nascita;  
- nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione va fatta al comune di nascita;  
- nel caso di bimbo nato da genitori

	<p>stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;</p> <p>- nel caso di bimbo nato da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.</p>										
<p>Procedimento per la trascrizione di atti e provvedimenti formati all'estero</p>	<p>i cittadini italiani debbono provvedere a registrare in Italia gli atti di stato civile e i provvedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti la loro condizione giuridica.</p> <p>La richiesta di trascrizione può essere presentata personalmente o tramite l'autorità diplomatico-consolare italiana all'estero oppure tramite persona munita di mandato.</p>	<p>Dpr n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative</p> <p>D.m. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".</p> <p>Legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Ilenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici</p> <p>Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale</p> <p>Tel. 0424 818653</p> <p>e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"</p>		<p>Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000</p>		<p>Non è prevista specifica modulistica.</p> <p>Deve essere prodotto l'atto di stato civile o il provvedimento, regolare dal punto di vista sostanziale e formale (legalizzazione o "apostille", traduzione se prescritte).</p> <p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio sopra indicato.</p>
<p>Procedimento di trascrizione del decreto di cambiamento del nome e/o cognome</p>	<p>i decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del cognome, per produrre i loro effetti devono essere trascritti, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.</p> <p>Se la nascita o il matrimonio dell'interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza, l'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio per effettuare analoga annotazione.</p> <p>A seconda di chi presenta domanda (maggiores, minorenni, minorenni adottati) la procedura da seguire comporta specifiche variazioni.</p> <p><b>Descrizione</b> Chiunque intenda cambiare il nome o cognome o aggiungere al proprio un altro nome deve rivolgersi alla Prefettura.</p> <p>E' necessario presentare domanda e relativa dichiarazione sostitutiva al Prefetto della provincia del luogo di residenza o al Prefetto nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.</p> <p>Le modifiche hanno effetto solo dal</p>	<p>Dpr n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative</p> <p>D.m. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"</p> <p>Dpr 13 marzo 2012, n. 54 "Nuove norme in materia di disciplina del nome e del cognome"</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Ilenia Dal Prà</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio di Stato Civile - Settore Servizi Demografici</p> <p>Via G. Giardino 1 36060 ROMANO D'EZZELINO Sede Comunale</p> <p>Tel. 0424 818653</p> <p>e-mail anagrafe@comune.romano.vi.it Indirizzo P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)</p>	<p>30 giorni, come previsto nel "Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi"</p>		<p>Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000</p>		<p>Documentazione da presentare: Decreto di cambiamento del nome e/o cognome notificato dalla Prefettura.</p> <p>Per informazioni rivolgersi all'ufficio sopra indicato.</p>

momento della trascrizione nel registro di stato civile del Comune di residenza.

**Come fare richiesta**

Per la richiesta di variazione è necessario seguire la seguente procedura:

1. l'interessato deve **presentare domanda in bollo da 16 euro**, al Prefetto della provincia di residenza, completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2. se la richiesta risulta meritevole di considerazione il richiedente viene autorizzato a far pubblicare, per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune di nascita e del comune di residenza (se diverso), un avviso contenente il sunto della domanda;
3. trascorsi i 30 giorni senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente deve presentare i seguenti documenti alla Prefettura competente:
  - copia dell'avviso con relazione che attesta l'avvenuta affissione e la sua durata;
  - prova delle eseguite notificazioni se prescritte;
4. il Prefetto, accertata la regolarità delle pubblicazioni e vagliate le eventuali opposizioni, può accogliere o respingere la domanda.

La richiesta ha carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. La domanda può essere presentata solo da cittadini italiani.

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del cognome producono i loro effetti

	<p>devono essere trascritti, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.</p> <p>Se la nascita o il matrimonio dell'interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza, l'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio per effettuare analoga annotazione.</p> <p>A seconda di chi presenta domanda (maggiores, minorenni, minorenni adottati) la procedura da seguire comporta specifiche variazioni.</p> <p><b>Documentazione da presentare</b>  <b>Per la richiesta, da trasmettere al Prefetto, è necessario presentare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● domanda in bollo da 16 euro;</li> <li>● dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza;</li> <li>● eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;</li> <li>● fotocopia di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>● dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi in corso di validità.</li> </ul>											
<p>Procedimento per l'aggiornamento delle liste di leva</p>	<p>Entro gennaio di ogni anno viene compilata la lista provvisoria di leva, che contiene i nominativi dei giovani che compiranno il diciottesimo anno di età nel corso dell'anno. Il successivo 1 febbraio la lista viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.  La lista definitiva viene chiusa il 31 marzo e viene trasmessa al Ministero della Difesa entro il 10 aprile.</p>	<p>Decreto legislativo 66/2010  Dpr 15 marzo 2010, n. 90</p>	<p>Ufficio Servizi Demografici</p>	<p>Sig.ra Debora Bonato</p>	<p>Sig.ra Teresa Todesco</p>	<p>Ufficio Leva - Settore Servizi Demografici  Via G. Giardino 1  36060 ROMANO D'EZZELINO  Sede Comunale    Tel. 0424 818650    e-mail  anagrafe@comune.romano.vi.it  Indirizzo P.E.C. - Posta</p>	<p>I termini sono quelli indicati nella "Descrizione breve" del procedimento</p>		<p>Ricorso gerarchico al Ministero della Difesa  Ricorso al Tar o al giudice ordinario, a seconda dei casi</p>			<p>Per questo procedimento non è prevista apposita modulistica.  Per informazioni rivolgersi all'ufficio sopra indicato.</p>

						Elettronica Certificata: mail@pec.comune.romano.vi.it (solo per titolari di E-mail certificata)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--